

Cellularline S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”), è stata approvata in data 7 giugno 2019 dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**” o la “**Capogruppo**”), e successivamente modificata in data 25 giugno 2021, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti (ai sensi di quanto disposto dal successivo Paragrafo 3.1 della Procedura) e del Collegio Sindacale.

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato) (il “**Regolamento**”), in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”).

Si segnala che la presente Procedura prevede che l’Emittente si avvalga della deroga concessa dall’articolo 10 del Regolamento, in quanto società di minori dimensioni (come *infra* definita) e, pertanto, la Procedura si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate, siano esse Operazioni di Minore Rilevanza od Operazioni di Maggiore Rilevanza (ferme restando le ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9).

La Procedura disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di Cellularline, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La presente Procedura vale come istruzione impartita da Cellularline a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, TUF.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con*

delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (la "**Comunicazione Applicativa**"), che si allega alla presente Procedura quale "Allegato A".

Si precisa che nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore della presente Procedura e il 1° luglio 2021, i riferimenti al Regolamento Consob contenuti nella presente Procedura sono da intendersi come riferimenti alle disposizioni del Regolamento Consob come modificate dalla Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 Definizione di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate"

Ai fini della presente Procedura, la nozione di "parti correlate" e le connesse nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture", nonché la nozione di "operazioni con parti correlate", hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento¹. L'Appendice 1 al Regolamento richiama le seguenti definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - 1) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - 2) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - 3) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - 1) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - 2) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - 3) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

¹ In particolare, si fa riferimento per la nozione di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" alle definizioni dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, come contenuto nell'Appendice 1 al Regolamento.

- 4) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- 5) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- 6) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- 7) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- 8) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Si segnala, in ordine alla nozione di "operazione con parti correlate", che sono disciplinate dalla Procedura anche le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili a Cellularline medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, tramite strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, anche con il supporto di eventuali altre Direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli Amministratori e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società medesima ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, un elenco delle parti correlate alla Società (l'"**Elenco Parti Correlate**").

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo invia ai dirigenti con responsabilità strategiche di Cellularline e delle società che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi del Regolamento, nonché ai soggetti individuati dall'art. 114, comma 5, TUF⁽²⁾ che siano parti correlate, con cadenza annuale, il questionario riportato nell'"Allegato C". Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo medesima, con copia agli Amministratori Delegati e al Responsabile della Funzione *Internal Audit*, il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.3 Definizione di "amministratori indipendenti", di "amministratori non correlati" e di "amministratori coinvolti nell'operazione"

² L'art. 114, comma 5, TUF, prevede che "La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico".

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e i criteri applicativi del Codice di Corporate Governance);
- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “amministratori coinvolti nell’operazione”, si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

2.4 Definizione di “operazioni di importo esiguo”

Ai fini della Procedura per “operazioni di importo esiguo” si intendono le operazioni con parti correlate il cui valore non superi l’importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), qualora la Parte Correlata sia una persona fisica, e di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

2.5 Definizione di “operazioni di maggiore rilevanza” e di “operazioni di minore rilevanza”

Sono da considerarsi “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da Cellularline direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l’indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto di Cellularline, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Cellularline rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- l’indice di rilevanza dell’attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di Cellularline; ovvero
- l’indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell’operazione e il totale attivo di Cellularline,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell’Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia a Cellularline, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

Sono da considerarsi “operazioni di minore rilevanza” le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

2.6 Definizione di “società di minori dimensioni”

Ai fini della Procedura per “società di minori dimensioni” si intendono le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline previo parere favorevole di un comitato della Società composto da almeno tre amministratori indipendenti (il “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**”) fermo restando quanto segue. Dal momento che il numero degli amministratori indipendenti in carica in seno al Consiglio di Amministrazione alla data di approvazione della presente Procedura è pari a tre, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si intende automaticamente costituito nelle persone di detti amministratori indipendenti non essendo necessaria l'adozione di apposita delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, alla quale sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, partecipa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione e gli amministratori indipendenti e l'esperto, a seconda del caso, si confrontano previamente con i soggetti sopra indicati ove lo ritengano opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, trasmette la Procedura unitamente all'Elenco Parti Correlate, dalla stessa predisposto tramite strumenti informativi, alle principali Direzioni delle funzioni aziendali di Cellularline, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit* e Responsabile della Funzione *Internal Audit*, Collegio Sindacale).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, agli Amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, sottoscritta da uno degli Amministratori Delegati della Capogruppo, con allegato un estratto della Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla Capogruppo (all'attenzione degli Amministratori Delegati e della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La Procedura è pubblicata nella versione di volta in volta modificata da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.cellularlinegroup.com, alla sezione "*Investor Relations*" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata di Cellularline, essi comunicano tempestivamente alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, che informa gli Amministratori Delegati, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

Tale comunicazione, da redigersi tramite strumenti informativi, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, uno degli Amministratori Delegati, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e della Funzione Legale, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

Uno degli Amministratori Delegati, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la Procedura per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

Nel caso sub (a) che precede, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, su impulso di uno degli Amministratori Delegati, avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 6.

Nel caso sub (b) che precede, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

In relazione alle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9,

la Società fornisce al Comitato per le operazioni con Parti Correlate, o comunque agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, un' informativa in merito all' applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza in occasione dell' approvazione del bilancio di esercizio.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Cellularline.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento), in deroga all'art. 8 del Regolamento, una procedura che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento ("*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*"). Resta inteso che la Procedura viene adeguata alle disposizioni derogate sopra indicate, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni nel caso in cui la Società disponga di un numero sufficiente di amministratori indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi.

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nomina il relativo Presidente ed approva un apposito regolamento contenente le regole di funzionamento del predetto comitato, ove ne ravvisi l'opportunità.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di un Amministratore Delegato, si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo, ferma restando la necessaria astensione degli amministratori coinvolti nell'operazione.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché (ii) le decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, individuate dal successivo paragrafo 10.2.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché alle decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate individuate dal successivo paragrafo 10.2 in conformità all'Allegato 3 del Regolamento, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con la necessaria astensione degli amministratori coinvolti nell'operazione, qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, concludo le attività di cui al precedente paragrafo 4:

- (a) la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato per le

Operazioni con Parti Correlate dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve essere aggiornata e deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

- (b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati in relazione ad una determinata operazione con parti correlate, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di Cellularline l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello

svolgimento delle loro funzioni, previa verifica dell'indipendenza dello stesso/degli stessi tenendo conto delle relazioni richiamate all'art. 7 del Regolamento.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o parti correlate della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo e gli amministratori delle suddette società, nonché con Cellularline, i soggetti che controllano Cellularline medesima, le società controllate da Cellularline o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società motivando le ragioni per le quali tali relazioni non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, possono partecipare, su invito, uno o tutti gli Amministratori Delegati, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di Cellularline o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di Cellularline al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero,

a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Cellularline, con il supporto delle Direzioni delle funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.cellularlinegroup.com, alla sezione "Investor Relations".

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Cellularline esamini e/o approvi operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, con la necessaria astensione degli amministratori coinvolti nell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di Cellularline ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti

Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli Amministratori Delegati, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Cellularline una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Sono fatti salvi gli obblighi informativi per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all'art. 5 del Regolamento.

8. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo paragrafo 10.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli Amministratori Delegati, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di Cellularline, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una

delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 9.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 9.3);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.4)
- e) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 9.5);
- f) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.6).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) e (f) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di Cellularline ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica e di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte

correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Cellularline, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

9.2 Piani di compenso *ex art. 114-bis* del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso *ex art. 114-bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Cellularline abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Cellularline e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" di cui al presente art. 9.4 della

Procedura è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, la quale riferisce in ogni caso agli Amministratori Delegati riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie", l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

9.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2, e quindi di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto (i), del Regolamento, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, trasmette una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui dà atto della verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione;

semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

9.5 Operazioni urgenti

Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, e ferma la competenza in capo all'Organo Amministrativo in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* (ove nominato) e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza tempestivamente prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* (ove nominato) e il Presidente del Collegio

Sindacale di Cellularline delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno otto giorni prima. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di Cellularline, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale di Cellularline, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

9.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Cellularline.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo che riferisce agli Amministratori Delegati, i quali, ove lo ritengano opportuno, possono rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di Cellularline e altre parti correlate a Cellularline medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate di Cellularline, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'operazione è svolta (*cf.* Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza

Gli Amministratori Delegati, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di Cellularline e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento medesimo, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Cellularline e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Cellularline medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro.

10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Cellularline direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di Cellularline, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Cellularline rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Cellularline; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo di Cellularline,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Ai fini degli obblighi informativi di cui al presente par. 10.2, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Cellularline, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

10.3 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR

Qualora un’operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell’operazione;
- l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate al par. 10.2 della presente Procedura e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l’emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell’Allegato n. 4 del Regolamento e dal paragrafo 9 della presente Procedura, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 17 MAR in materia di operazioni con parti correlate che

costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

ALLEGATI

Allegato A - Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”*.

Allegato B - Regolamento *“Operazioni con Parti Correlate”*, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

Allegato C – *“Questionario relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di Cellularline S.p.A.”*